

COMUNE DI MATERA
UFFICIO TRIBUTI
Tel. 0835/241.305 – fax 0835/241.369
e-mail: tributi.debonis@comune.mt.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2015 VERSAMENTO IMU + TASI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Legge del 27/12/2013, n.147 (c.d. legge di stabilità) istitutiva, a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto la L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Visto l'art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213;

Visto l'art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228;

Visto l'art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;

Visto l'art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54;

Visti gli artt.1 e 2 del D.L.06/03/2014, n.16 coordinato con la legge di conversione 02/05/2014, n.68;

Visto il D.M. 28/11/2014;

Visto il D.L.24/01/2015, n.4 coordinato con la Legge di conversione 24/03/2015, n.34;

INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2015** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** sia dell'imposta municipale propria (**I.M.U.**) che della tassa dei servizi indivisibili (**TASI**) dovuta per l'anno d'imposta 2015.

ATTENZIONE!

A norma dell'art. 1 comma 707 della L. 147/2013, sono **esenti** dall'imposta municipale propria:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le fattispecie previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504;
- Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali, Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- I fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L. n. 30/12/1993, n.557 convertito dalla L.26/02/1994, n.133 posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza sociale;
- al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, anche se di proprietà esclusivamente del coniuge non assegnatario, disposto a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione e come tale unico obbligato tributario, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. bene merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- fabbricati costruiti e destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui alla lettera i) dell'art.7 del D.Lgs 504/92 (art.2, comma 3, D.L.102/2013).

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24/04/2008, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale di vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- l'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto:
 - a) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - b) All'unità immobiliare (una soltanto) e alle relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che la rendita catastale dello stesso immobile non superi il valore di euro 500 (cinquecento).
 - c) da cittadini già residenti nel comune di Matera che, per motivi di studio o di lavoro, abbiano posto la propria residenza e quella del proprio nucleo familiare fuori dal comune, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che il soggetto passivo ed i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono altri immobili o porzioni di immobili.

Invece, per quanto riguarda la TASI, sono **esenti** dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 02/05/2014, n.68, come di seguito elencati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento situati sul proprio territorio, siano utilizzati da terzi soggetti, a qualsiasi titolo, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Il versamento del **saldo** delle suddette imposte deve eseguirsi **entro il 16/12/2015**.

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento delle singole imposte tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Ai soli fini della Tasi, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **30%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo

A partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art.9-bis del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli altri immobili esenti suindicati così come previsti dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di CC. n.27 del 03/07/2014 consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

BASE IMPONIBILE:

- *Fabbricati iscritti in catasto*: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati*: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili*: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento che sono disponibili sul sito internet dell'Ente.
- *Terreni agricoli*: La base imponibile per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con applicazione di un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è, a decorrere dal 01 gennaio 2014, pari a 75.

A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, **€.200**.

Tale detrazione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto di terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs n.99/2004 e ss.mm. ed ii, , iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono, inoltre, soggetti all'imposta limitatamente alla parte del valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

La base imponibile TASI coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011.

- Anche per la TASI, come per l'IMU, la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.

ALIQUOTE: A norma dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 **il versamento della prima rata deve eseguirsi applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nei 12 mesi dell'anno precedente, vale a dire quelle dell'anno 2014, salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazioni, dei citati tributi, deliberate per il 2015.** Si riportano le aliquote vigenti nel 2014:

Fattispecie	Aliquote IMU 2014	Aliquota TASI 2014
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%	0,10%
Altri fabbricati	0,96%	0,10%
Terreni agricoli	0,76%	=====

Ai fini IMU è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE: per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** compete una detrazione di imposta di €200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze. Ai fini Tasi non è prevista alcuna detrazione d'imposta.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Dal 2013 **non si applica più la quota statale del tributo**. Pertanto, fatto eccezione per quanto di seguito indicato, il tributo deve versarsi interamente al comune.

Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D il tributo deve invece calcolarsi come segue:

- **Quota statale:** applicando l'aliquota base dello 0,76%
- **Quota comunale:** applicando la maggiorazione del 0,20% dell'aliquota base deliberata dal Consiglio Comunale nell'anno 2013;

- Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune.

PAGAMENTO: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati o i bollettini di conto corrente postale approvati con D.M., intestati al c/c postale n.1008857615, "Pagamento IMU " ed al c/c postale n.1017381649 "Pagamento TASI". **Il codice comune da indicare è F052.** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 5,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato	Codice TASI Comune
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====	3958
Fabbricati rurali strumentali no cat D	3913	=====	3959
Fabbricati rurali strumentali cat D	=====	3925	3959
Terreni agricoli	3914	=====	=====
Aree fabbricabili	3916	=====	3960
Immobili produttivi cat D	3930	3925	3961
Altri fabbricati	3918	=====	3961

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **il 30 giugno dell'anno successivo a quello** in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione dell'anno 2014 deve essere presentata entro il **30/06/2015**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il regolamento comunale.

Con riferimento alla **TARI**, sarà a cura del Comune predisporre ed inviare, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento contenente l'indicazione analitica degli elementi del debito dovuto e dei termini di pagamento.

Per maggiori informazioni:

Comune di *Matera* - Ufficio Tributi - Via A.Moro.

E-mail: tributi.debonis@comune.mt.it - PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Tel. 0835-241305 – sito internet: www.comune.mt.it

Sede Comunale, Maggio 2015

Il Funzionario Responsabile
Dott. Michele DE BONIS